Accordo per il Rinnovo della

CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL"*CENTRO DI RICERCA DI RISONANZA MAGNETICA SULLA SCLEROSI MULTIPLA E PATOLOGIE SIMILARI*"

Centro di Ricerca di Risonanza Magnetica sulla Sclerosi Multipla e Patologie Similari

Tra

Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, C.F. e P. IVA 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino;

e

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ETS (FISM), con sede legale in Genova, Via Operai n. 40, C.F. 95051730109, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Prof. Mario Alberto Battaglia, anche per conto e nell'interesse dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla APS/ETS (AISM) da cui la Fondazione è stata istituita;

e

Azienda Ospedaliera Metropolitana(AOM) con sede legale in Genova, in Largo Rosanna Benzi, 10, C.F. 02060250996, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai

(di seguito congiuntamente denominate anche le **"Parti"**)

PREMESSO CHE

- in data 19 aprile 2017 le Parti hanno sottoscritto la "*Convenzione Quadro per la realizzazione del Centro di Ricerca di Risonanza Magnetica sulla Sclerosi Multipla e Patologie Similari"*(d'ora in avanti anche solo la "Convenzione");

- ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, la stessa aveva durata di nove (9) anni decorrenti dalla data di sua sottoscrizione;

- la Convenzione è giunta a scadenza in data 18 aprile 2026;

- le Parti hanno manifestato la comune volontà di procedere alla definizione di una nuova convenzione quadro, destinata ad aggiornare e ridefinire la disciplina complessiva dei reciproci rapporti, la cui negoziazione richiede tuttavia tempi non compatibili con l'immediata sottoscrizione di nuovo testo;

- ad oggi, le Parti risultano pertanto in pendenza di definizione del nuovo assetto convenzionale, per cause organizzative e procedurali ma permane il loro interesse comune ad assicurare la continuità delle attività di ricerca scientifica e delle attività istituzionali svolte presso il Centro,

evitando interruzioni suscettibili di arrecare pregiudizio ai programmi scientifici, assistenziali e organizzativi in corso;

- ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, la stessa è rinnovabile per uguale o diverso periodo in seguito ad accordo scritto tra le Parti;

CONSIDERATO CHE

il presente rinnovo è disposto in via eccezionale, per un periodo limitato e strettamente necessario alla conclusione del procedimento di definizione della nuova convenzione quadro;

il rinnovo è volto esclusivamente a garantire la continuità del rapporto convenzionale e delle attività del Centro senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza della Convenzione originaria;

il presente atto non comporta modifiche all'oggetto, alle finalità, all'organizzazione, alle modalità operative, agli impegni reciproci né alle condizioni economiche disciplinate dalla Convenzione del 19 aprile 2017, che restano integralmente confermate fino alla sottoscrizione della nuova convenzione quadro e, comunque, non oltre il termine di efficacia del presente rinnovo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Rinnovo della Convenzione

Le Parti convengono di rinnovare, per un periodo determinato, la "*Convenzione Quadro per la realizzazione del Centro di Ricerca di Risonanza Magnetica sulla Sclerosi Multipla e Patologie Similari*", sottoscritta in data 19 aprile 2017.

Il presente rinnovo produce effetti a decorrere dal 19 aprile 2026, senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza della Convenzione originaria, e rimane efficace sino al 31 dicembre 2026, al solo fine di garantire la continuità delle attività nelle more della definizione, negoziazione e sottoscrizione di una nuova convenzione quadro.

Art. 2 – Condizioni del rinnovo

Per tutta la durata del presente rinnovo:

- restano integralmente valide, efficaci e vincolanti tutte le clausole, le pattuizioni e gli allegati della Convenzione;
- restano invariati gli impegni, le responsabilità, le modalità operative e gli assetti organizzativi delle Parti;
- restano altresì immutati i profili economici e finanziari disciplinati dalla Convenzione.

Art. 3 – Natura del rinnovo

Il presente rinnovo:

- ha carattere eccezionale, temporaneo e limitato nel tempo;

- è finalizzato esclusivamente ad assicurare la continuità del rapporto convenzionale nelle more della sottoscrizione di una nuova convenzione quadro;
- non introduce modifiche sostanziali alla Convenzione del 19 aprile 2017, della quale conferma integralmente contenuti, diritti e obblighi per il periodo di efficacia del presente atto;
- non costituisce precedente o presupposto per ulteriori rinnovi.

Art. 4 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, restano ferme e integralmente applicabili le disposizioni della Convenzione Quadro sottoscritta in data 19 aprile 2017**.**

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM)

Il Direttore Generale

Dott.ssa Monica Calamai

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ETS

Il presidente

Prof. Mario Alberto Battaglia

Università degli Studi di Genova

Magnifico Rettore

Prof. Federico Delfino